



REPUBBLICA ITALIANA

Originale sentenza	€	128,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	157,10

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

Anna Luisa CARRA Presidente

Gioacchino ALESSANDRO Giudice

Gaspere RAPPÀ Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 234/2024

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **68786** del registro di Segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti di

1. Società cooperativa agricola “LE VERDI VALLATE” in liquidazione

(Partita IVA 01125810869), con sede legale in Troina (EN) nella via Garibaldi

n. 75, in persona del legale rappresentante p.t. n.q. di liquidatore, sig. Trovato

Vincenzo (C.F. TRVVCN78L20F892U) nato a Nicosia (EN) il 20.07.1978,

rappresentato e difeso nella precedente fase del giudizio di primo grado

dall'avv. Giuseppe Silvio Vignera presso il cui studio in Troina (EN) nella via

Nazionale n. 312/B ha eletto domicilio (PEC:

`silvio.vignera@avvnicosia.legalmail.it`);

2. TROVATO Vincenzo (C.F.: TRVVCN78L20F892U), in proprio, nato a

Nicosia il 20.07.1978 e residente a Troina nella contrada Marchelli s.n.c.

rappresentato e difeso nella precedente fase del giudizio di primo grado

dall'avv. Giuseppe Silvio Vignera presso il cui studio in Troina (EN) nella via

Nazionale n. 312/B ha eletto domicilio (PEC:

silvio.vignera@avvnicosia.legalmail.it);

3. **TROVATO Maria** (C.F. TRVMRA77P43L448M), nata a Troina il 03.09.1977, rappresentata e difesa nella precedente fase del giudizio di primo grado dall'avv. Mirko Presti, presso il cui studio in Troina (EN) nella Via Pirandello n. 62 ha eletto domicilio (PEC: mirko.presti@pec.ordineavvocaticatania.it);

4) **LA PAGLIA Salvatrice** (C.F. LPGSVT62P70C342X), nata a Enna il 30.09.1962 e ivi residente in via Passo Signore n. 25, non costituita nella precedente fase del giudizio di primo grado;
riassunto dalla Procura regionale ex art. 199, commi 2 e 3 del c.g.c., a seguito della sentenza n. 70/A/2023 della Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, nei confronti di **TROVATO Maria** (C.F. TRVMRA77P43L448M), nata a Troina (EN) il 03.09.1977 ed ivi residente in corso Vittorio Emanuele II n. 277, non costituita;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 19 giugno 2024, il giudice relatore Gaspare Rappa e il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Salvatore Ganci.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 15 dicembre 2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, riassumeva il giudizio in epigrafe nei confronti della sig.ra Trovato Maria per chiederne la condanna alla rifusione in favore dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) della somma di euro 54.026,89 oltre rivalutazione ed

interessi legali nonché al pagamento delle spese di giustizia (anche del grado di appello) in favore dello Stato. Tale richiesta di condanna, in solido con la Società Cooperativa Agricola “Le Verdi Vallate”, il sig. Trovato Vincenzo (n.q. di rappresentale legale di tale Società e in proprio) e la sig.ra La Paglia Salvatrice, si riferiva ai contributi FEAGA percepiti indebitamente da tale Società, in particolare per l’importo di euro 20.397,59 relativo alla campagna 2009 e per l’importo di euro 33.629,30 relativo alla campagna 2011.

L’atto di riassunzione faceva seguito alla sentenza n. 70/A/2023 del 1° dicembre 2023 con cui la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla Procura regionale, riformava parzialmente la sentenza di primo grado n. 780/2022, depositata in data 19 ottobre 2022, con la quale questa Sezione in diversa composizione aveva accolto la domanda di condanna contenuta in citazione nei confronti della società cooperativa agricola “Le Verdi Vallate”, del sig. Trovato Vincenzo e della sig.ra La Paglia Salvatrice mentre aveva dichiarato inammissibile la citazione nei confronti della convenuta Trovato Maria per la nullità della notificazione dell’invito a dedurre.

Infatti, a seguito di appello della Procura regionale avverso il solo capo della suddetta sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità della citazione nei confronti della sig.ra Trovato Maria, con la richiamata sentenza di secondo grado la Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana accoglieva il ricorso, non ritenendo sussistente alcuna nullità della notifica dell’invito a dedurre e, conseguentemente, alcuna nullità dell’atto di citazione, e rimetteva gli atti al primo Giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito a carico della sig.ra Trovato Maria e la pronuncia sulle spese del grado di

appello ai sensi dell'art.199 c.g.c.

La Procura regionale nell'atto di riassunzione trascriveva integralmente il precedente atto di citazione.

In particolare, con l'atto introduttivo del giudizio, per quanto di interesse, era stato contestato alla sig.ra Trovato Maria, n.q. di operatore della sede territoriale del Centro autorizzato di Assistenza Agricola (d'ora innanzi CAA) mandatario, di avere istruito ed inserito al SIAN le domande uniche di pagamento per le campagne agricole 2009 e 2011 della società cooperativa agricola "Le Verdi Vallate" contenente particelle di terreni per una superficie ben superiore a 1 ettaro di cui quest'ultima non aveva la disponibilità giuridica, così da permettere alla stessa la percezione indebita dall'AGEA della somma di euro 54.026,89.

II. L'azione del Pubblico Ministero prendeva avvio dalla notizia di danno erariale, trasmessa dalla Sezione di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri-Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna con nota prot. n. 271/3 del 05/02/2018 (acquisita a protocollo della Procura regionale in data 8 marzo 2018) a seguito degli esiti dell'attività investigativa condotta nell'ambito del procedimento penale n. 2744/2015 R.G.N.R., in cui risultava coinvolta anche la sig.ra Trovato Maria.

II.a. Secondo l'atto introduttivo, all'esito delle indagini condotte era emerso, per quanto qui di interesse, che il sig. Trovato Vincenzo, nella qualità di rappresentante legale della suddetta Società, aveva presentato ad AGEA:

- per la campagna agricola 2009, la domanda unica di pagamento n. 90818609712 del 13 luglio 2009, abbinata alla scheda di validazione n. 90360883467 del 15 maggio 2009, con la quale dichiarava la conduzione in

“altra forma” di *ha* 152,38 di terreni, pari a n. 117 particelle censite nei Comuni di Caltagirone (CT), Catania, Gela (CL) e Niscemi (CL). A giustificazione del possesso dei terreni venivano inserite una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante” riportante il protocollo AGEA.CAA1326.2008.0002635 e una “dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione” riportante il protocollo AGEA. CAA1326.2007.0007652. La domanda risultava inserita con le credenziali “MTROVATO” assegnate all’operatrice del CAA C.A.N.A.P.A. Enna 001 sig.ra Trovato Maria (sorella del convenuto Trovato Vincenzo) e la relativa scheda di validazione veniva inserita e rilasciata con le credenziali “SLAPAGLIA” assegnate alla responsabile del suddetto CAA, sig.ra La Paglia Salvatrice. Per tale annualità AGEA corrispondeva alla suddetta Società la somma di euro 20.397,59;

- per la campagna agricola 2011, la domanda unica di pagamento n. 10810265339 del 3 maggio 2011, abbinata alla scheda di validazione n. 10362320102 in pari data, con la quale dichiarava la conduzione in “altra forma” di *ha* 166,26 di terreni, pari a n. 77 particelle censite nei Comuni di Caltagirone, Gela, Niscemi, Adrano (CT) e Cesarò (ME). Anche per questa domanda il possesso delle estensioni dichiarate veniva giustificato da un “atto di concessione o di locazione con indicazione del sopralluogo dell’Ufficio tecnico erariale, assenso della commissione, indicazione del canone” riportante il protocollo AGEA.CAA5193.2011.0004993, una “planimetria catastale con indicazione del terreno demaniale dato in concessione” riportante il protocollo AGEA.CAA5193.2011.0004995 e una “dichiarazione

sostitutiva di atto notorio attestante la qualità del comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante” riportante il protocollo AGEA.CAA5193.2011.0005555. La domanda risultava inserita con le credenziali “MTROVATO” assegnate all’operatrice del CAA AGCI Enna 001 (ex C.A.N.A.P.A. Enna 001), sig.ra Trovato Maria e la relativa scheda di validazione veniva inserita e rilasciata con le credenziali “SLAPAGLIA” assegnate alla responsabile del CAA, sig.ra La Paglia Salvatrice. Per tale annualità AGEA corrispondeva alla Società euro 33.629,30.

Il P.M. prospettava che le indagini espletate dai Carabinieri consentivano di accertare che il sig. Trovato Vincenzo aveva dichiarato la conduzione di terreni di cui non aveva la disponibilità giuridica.

In particolare, su disposizione del PM penale veniva eseguito il sequestro probatorio del fascicolo aziendale della Società cooperativa presso il C.A.A. Liberiagricoltori Enna 001 (ex AGCI Enna 001 ed ex C.A.N.A.P.A. Enna 001) e, all’interno del fascicolo consegnato dal sig. Pergola Fulvio Valentino, venivano rinvenute solo le domande uniche e le relative schede di validazione, riguardanti le annualità 2010 e 2011, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 15.05.2007 e la rescissione del mandato del 30.10.2011; alla richiesta della documentazione mancante il sig. Pergola rispondeva di non essere in grado di fornire altro.

Inoltre, venivano individuati a campione alcuni proprietari dei fondi inseriti nelle schede di validazione delle annualità agricole 2009, 2010 e 2011 al fine di verificare le dichiarazioni di conduzione dei terreni rese in sede di domanda di pagamento.

Da tali accertamenti investigativi emergeva che la conduzione “in altra forma”

dei terreni dichiarati dal sig. Trovato Vincenzo nella domanda unica di pagamento 2009 risultava falsa, fra l'altro, con riferimento agli immobili censiti al catasto terreni di Catania al foglio 40, particella 253 di proprietà del Comune di Catania, al foglio 41 particelle 55, 58 e 271 di proprietà della Società Interporti Siciliana Spa e al foglio 41 particelle 6, 152 e 245 di proprietà della Società FINCOB Srl.

Analoga falsità era riscontrata nella domanda unica di pagamento 2011 con riferimento, fra l'altro, agli immobili censiti al catasto terreni di Adrano al foglio 5 particelle 61 e 63 di proprietà del Comune di Biancavilla e a quelli censiti al catasto terreni di Cesarò al foglio 26 particella 3 di proprietà del Comune di Troina.

Tanto gli enti pubblici che i privati proprietari dei terreni inseriti nelle domande 2009 e 2011, (cfr., *ex multis*, le dichiarazioni rese alla P.G. da: Comuni di Catania e di Biancavilla, Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina, sig.ra Interlici Iolanda, sig.ra Valenti Angela, sig. Russello Salvatore, sig.ra Ciaramelle Maria Rosaria e sig. Cocchiaro Rocco), dichiaravano che i terreni di proprietà degli stessi non erano mai stati concessi né in affitto né ad altro titolo alla Società agricola "Le Verdi Vallate".

Il totale delle particelle dichiarate *sine titulo* corrispondeva:

- nell'anno 2009 a *ha* 63,04 pari a oltre il 41 per cento della superficie complessivamente indicata in domanda (*ha* 152,38);

- nell'anno 2011 a *ha* 109,07, pari a oltre il 65 per cento della superficie complessiva indicata in domanda (*ha* 166,26).

II.b. L'Attore pubblico affermava che tali scostamenti risultavano abbondantemente superiori alla soglia di rilievo comunitario fissata nello 0,5

per cento o a un ettaro, integrando la fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del Reg. n. 796/2004/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 20, del Reg. 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell'art. 60 del Reg. regolamento n. 1122/2009/CE, con conseguente perdita dell'intero regime di aiuto.

Per tali fatti l'AGEA, con nota prot. n. AGEA.2016.4966 del 28 ottobre 2016, emetteva un provvedimento di accertamento definitivo del credito nei confronti del Società Cooperativa Agricola "Le Verdi Vallate", notificandole con nota n. AGEA.2016.0040967 di pari data una richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Ad avviso del Requirente, le convenute Trovato Maria e La Paglia Salvatrice, nella qualità rispettivamente di operatrice e di responsabile della rispettiva sede del C.A.A. mandatario, attraverso la loro condotta compiacente ed eziologicamente concorrente, avevano avuto un ruolo determinante nella percezione illecita dei contributi da parte della Società agricola e del sig. Trovato Vincenzo, in quanto avevano svolto la propria attività di consulenza, istruzione, validazione ed invio delle domande uniche di pagamento pur in assenza in capo alla Società richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto.

In particolare, il P.M. evidenziava il ruolo di Trovato Maria che, in qualità di operatrice del CAA C.A.N.A.P.A. Enna 001 per il 2009 e del CAA AGCI Enna 001 per il 2011, nonché di sorella del convenuto Trovato Vincenzo, aveva agito in palese conflitto di interessi per il legame di parentela (sorella) con il rappresentante legale della Società richiedente l'aiuto, in violazione dell'art. 8 del DM 27 marzo 2008 secondo cui il personale del CAA non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi nell'esercizio delle mansioni

svolte.

La Procura ulteriormente evidenziava che quanto dichiarato dalla sig.ra La Paglia Salvatrice nel corso del verbale di sommarie informazioni del 10/09/2015 circa l'utilizzo delle proprie credenziali da parte di altri operatori del CAA non conduceva ad escludere la responsabilità della stessa ma a rafforzare gli addebiti della Procura contabile, vista la personalità e l'incredibilità delle credenziali informatiche, per cui, anche una ipotetica cessione a terzi da parte della sig.ra La Paglia comporterebbe, quanto meno, da parte di quest'ultima, l'accettazione dolosa del rischio di utilizzazione illecita delle credenziali e conseguente piena responsabilità anche per l'operato altrui.

Inoltre, veniva sottolineato che il sig. Trovato Vincenzo, nel corso del verbale di sommarie informazioni del 27/02/2016, dichiarava di essere stato in possesso di proprie credenziali e di avere utilizzato anche quelle assegnate alla sorella Maria, per l'inserimento di alcuni fascicoli.

A tal proposito venivano richiamate le attribuzioni pubblicistiche dei CAA e la relativa normativa vigente (D.lgs. n. 165/1999 e DM 27 marzo 2008 MI.P.A.A.F.) secondo cui ai CAA è affidata la responsabilità, tra l'altro, della identificazione del produttore, dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda nonché della corretta immissione dei dati nel sistema informativo SIAN per cui si contestava alla sig.ra Trovato Maria le attività prestate in termini di consulenza, istruzione, validazione e invio delle suddette domande di aiuto pur in assenza in capo alla Società richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto, disattendendo consapevolmente gli obblighi imposti dalla normativa vigente ivi incluso, quello della tenuta dei fascicoli cartacei e

dell'utilizzo delle credenziali.

Il P.M. riteneva che le condotte tenute, fra l'altro, dall'odierna convenuta

fossero connotate da dolo e a riprova di tale consapevolezza della convenuta

Trovato Maria richiamava il fatto che il fratello Trovato Vincenzo, nel corso

del verbale di S.I.T. dichiarava di essere in possesso e di aver utilizzato le

credenziali di accesso al SIAN della sorella.

Secondo la prospettazione attorea le condotte artificiose della richiedente,

della responsabile e dell'operatrice del CAA mandatario perfezionavano una

ipotesi tipica di occultamento doloso.

III. La Procura regionale, pertanto, in data 4 febbraio 2022 emetteva un invito

a dedurre nei confronti, fra l'altro, della sig.ra Trovato Maria, che gli veniva

notificato in data 10/02/2022. La stessa non si avvaleva delle facoltà difensive

preprocessuali e la Procura contabile in data 29 aprile 2022 depositava un atto

di citazione relativo ai contributi illeciti indebitamente percepiti dalla Società

cooperativa agricola "Le Verdi Vallate" per le campagne agricole 2009, 2010

e 2011 nei confronti di quest'ultima, del sig. Trovato Vincenzo nella duplice

qualità, della sig.ra La Paglia Salvatrice n.q. di responsabile delle sedi

territoriali dei CAA mandatori e dell'operatrice di tali CAA che per le

campagne 2009 e 2011 era la sig.ra. Trovato Maria.

Il Presidente della Sezione fissava l'udienza di discussione per il 19 ottobre

2022, assegnando il termine del 29 settembre 2022 per la costituzione

tempestiva dei convenuti e per il deposito di memorie e documenti in

Segreteria.

IV. Con memoria depositata il 29 settembre 2022, si costituiva in giudizio la

sig.ra Trovato Maria, con il patrocinio dell'avv. Mirko Presti, eccependo il

difetto di giurisdizione di questa Corte per mancanza del rapporto organico tra la convenuta Trovato Maria e la Pubblica Amministrazione.

Parte convenuta, inoltre, eccepiva l'inammissibilità dell'atto di citazione in conseguenza della nullità della notificazione dell'invito a dedurre perché notificato alla madre Pantaleo Giuseppa non convivente con la figlia, sebbene entrambe residenti in Troina nel Corso Vittorio Emanuele II n. 277: Trovato Maria al secondo piano (espressamente indicato nel certificato di residenza allegato alla memoria) mentre la madre Pantaleo Giuseppa al terzo piano.

La difesa della convenuta, in via subordinata, eccepiva la prescrizione dell'azione contabile, sia perché il suo esordio non poteva che essere ancorato al materiale esborso dei contributi, avvenuto tra il 2010 e il 2012, sia perché la sig.ra Trovato non aveva posto in essere alcuna attività finalizzata all'occultamento del danno, anche considerato che, già dal 2016, a seguito della nota n. AGEA.2016.4966 del 28 ottobre 2016, con la quale veniva emesso il provvedimento di accertamento definitivo del credito nei confronti della Società, la Procura contabile avrebbe dovuto avere la conoscenza del danno dietro segnalazione della stessa AGEA.

Nel merito contestava la sussistenza di condotte che possano configurare una sua responsabilità amministrativa per danno erariale.

V. Con sentenza n. 780/2022, depositata in data 19 ottobre 2022, questa Sezione in diversa composizione condannava la società cooperativa agricola "Le Verdi Vallate", il sig. Trovato Vincenzo nella duplice qualità e la sig.ra La Paglia Salvatrice, in solido, al pagamento di euro 77.344,11 per i contributi FEAGA indebitamente percepiti per le campagne 2009, 2010 e 2011 mentre dichiarava inammissibile la citazione nei confronti della sig.ra Trovato Maria

per la nullità della notificazione dell'invito a dedurre.

La Procura regionale impugnava la statuizione di inammissibilità di tale sentenza instaurando il giudizio di appello iscritto al n. 6827/R contro la sig.ra Trovato Maria e nei confronti degli altri convenuti nel giudizio di primo grado, nessuno dei quali si costituiva nel giudizio di secondo grado.

La Sezione di Appello siciliana con sentenza n. 70/A/2023, dopo avere dichiarato la contumacia di tutti gli appellati, accoglieva la critica e rimetteva gli atti a questa Sezione, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito a carico della sig.ra Trovato Maria e la regolazione delle spese anche del grado di appello.

Con atto, depositato in data 15 dicembre 2023, la Procura regionale riassumeva il giudizio nei confronti di quest'ultima.

La Presidente della Sezione con decreto del 18 dicembre 2023 fissava l'udienza di discussione per il 19 giugno 2024, assegnando termine fino al 30 maggio 2024 per la costituzione tempestiva della convenuta e per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

VI. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2024 il Pubblico ministero si riportava agli atti, insistendo nella condanna.

La causa, quindi, veniva posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'odierno giudizio di rinvio è stato riassunto dalla Procura regionale ai sensi dell'art. 199 c.g.c. il quale al comma 2 prevede che nei casi, come quello di cui è causa, in cui il Giudice di appello, senza conoscere il merito, decide soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari, restituisce gli atti al Giudice

di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello. Il successivo comma 3 dispone che "Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza".

Secondo consolidata giurisprudenza contabile, al pari del rinvio al giudice civile di merito disposto dalla Corte di cassazione *ex artt.* 384, co. 2, e 392-394 del c.p.c. che ha efficacia vincolante ed effetto perimetrante dell'oggetto della causa da riassumere, anche nei giudizi di responsabilità amministrativa innanzi a questa Corte, l'oggetto ed i limiti del giudizio di rinvio, disposto ai sensi dell'art. 199 co. 2 c.g.c., sono esclusivamente quelli fissati dalla sentenza di secondo grado (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Lazio, sent. 19/2020; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. 641/2022).

Ciò posto, il presente giudizio di riassunzione ha ad oggetto il danno erariale di euro 54.026,89 subito dall'AGEA per le campagne agricole 2009 e 2011 asseritamente causata dall'odierna convenuta, Trovato Maria n.q. di operatrice della sede territoriale dei CAA mandatarî della Società cooperativa agricola "Le Verdi Vallate", rispettivamente CAA C.A.N.A.P.A. Enna 001 per il 2009 e CAA AGCI Enna 001 (*ex* C.A.N.A.P.A. Enna 001) per il 2011, per avere istruito ed inserito nel portale SIAN le domande uniche di pagamento della suddetta Società con rappresentante legale il sig. Trovato Vincenzo (fratello della convenuta) permettendo a tale Società l'indebita percezione di contributi FEAGA pari al danno contestato.

Per lo stesso danno erariale quest'ultima Società e il sig. Trovato Vincenzo, n.q. di rappresentante legale della suddetta Società e in proprio, oltre che la sig.ra La Paglia Salvatrice, n.q. di responsabile della sede dei CAA mandatarî,

sono stati condannati da questa Sezione in diversa composizione con sent. n. 780/2022.

2. Seguendo l'ordine logico-giuridico nella trattazione della causa, per come evocato dall'art. 101, co. 2 c.g.c., il Collegio è chiamato a scrutinare le questioni pregiudiziali e preliminari di rito e gradatamente, prima del merito vero e proprio, quelle preliminari di merito, fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice secondo motivate ragioni di logica giuridica e di coerenza e ragionevolezza.

2.1. In via pregiudiziale, va rilevata la tempestività della riassunzione del processo da parte della Procura regionale in quanto la sentenza della Sez. giur. d'Appello per la Regione siciliana n. 70/A/2023 è stata pubblicata in data 1° dicembre 2023 mentre l'atto di citazione in riassunzione è stato depositato dalla Procura regionale nella Segreteria di questa Sezione il 15 dicembre 2023 entro il previsto termine perentorio di tre mesi.

2.2. Sempre in via pregiudiziale, il Collegio deve dichiarare la contumacia della convenuta Trovato Maria ai sensi dell'art. 93 c.g.c.

La sig.ra Trovato Maria risulta essersi costituita nella precedente fase del giudizio di primo grado con il patrocinio dell'avv. Mirko Presti presso il cui studio ha eletto domicilio mentre non si è costituita nel giudizio di appello instaurato dalla Procura regionale di cui l'odierno giudizio costituisce la prosecuzione.

Il Collegio osserva che l'art. 20, co. 3 delle norme di attuazione del c.g.c. stabilisce che l'atto di riassunzione e il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati personalmente alle parti non costituite e tale norma è applicabile alla fattispecie in quanto la convenuta Trovato Maria non si è

costituita nella fase del giudizio di appello di cui l'odierno giudizio in riassunzione, ai sensi dell'art. 199, co. 2 del c.g.c. costituisce la prosecuzione finalizzato a definire il merito e a liquidare le spese di entrambi i gradi di giudizio, come peraltro disposto nella richiamata sentenza n. 70/A/2023 (cfr. C. conti: Sez. giur. Campania, sent. n. 595/2023 e ord. 93/2023).

Nella fattispecie l'atto di riassunzione del giudizio, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è stato regolarmente notificato alla sig.ra Trovato Maria, essendo la notificazione avvenuta in data 27.12.2023 a mezzo UNEP Enna nelle mani della sig.ra Pantaleo Giuseppa, madre capace e convivente della convenuta, e in data 19 dicembre 2023 a mezzo PEC nel domicilio digitale dell'avv. Mirko Presti presso cui l'odierna convenuta ha eletto domicilio con procura speciale allegata alla memoria di costituzione della precedente fase del giudizio di primo grado, ma la stessa non si è costituita in giudizio per cui ne va dichiarata la contumacia ai sensi dell'art. 93, co. 5 c.g.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 24331/2008)

2.3. In ultimo, sempre in via pregiudiziale il Collegio rileva che nell'odierno giudizio non sarà affrontata la questione della sussistenza della giurisdizione di questa Corte sui Centri autorizzati di Assistenza Agricola e sulle persone fisiche che per essi abbiano agito in via di diritto o anche in via di fatto poiché tale questione è stata già decisa in via pregiudiziale dalla sentenza di primo grado per tutti i convenuti (cfr. sent. 780/2022, pp. 13-15) e tale capo della sentenza, non essendo stato oggetto di impugnazione specifica neanche in via incidentale da parte dell'odierna convenuta, è coperta dal giudicato.

3. In via preliminare il Collegio deve affrontare le questioni già oggetto di eccezione da parte dell'odierna convenuta nella memoria di costituzione nella

precedente fase del giudizio di primo grado e che non sono state ivi scrutinate.

3.1. Al riguardo il Collegio intende richiamare il principio di diritto formulato dalla Corte suprema con riferimento alla riassunzione *ex art. 303 c.p.c.* ma ritenuto applicabile dalla giurisprudenza contabile anche alla riassunzione *ex art. 199, co. 2 del c.g.c.* (cfr. C. conti: Sez. giur. Calabria, sent. n. 341/2020; Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 641/2022) secondo cui “La riassunzione del processo ... comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l’atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell’originario rapporto (Cass. Sentenza n. 6867 del 30/07/1996; in senso conforme Cass., Sentenza n. 3963 del 18/04/1998)” (Cass. civ., Sez. III, sent. 24331/2008).

Successivamente la stessa Corte suprema ha ribadito che “l’atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che detto atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non trascritte” (Cass. civ., Sez. II, sent. n. 22436/2011).

3.2. Ciò posto, va affrontata l’eccezione di prescrizione del credito erariale sollevata dalla convenuta sulla base delle deduzioni difensive che il *dies a quo* coinciderebbe con il materiale esborso delle somme avvenuto tra gli anni 2010 e 2012, che la sig.ra Trovato non avrebbe compiuto alcuna attività consistente

nell'occultamento doloso del (presunto) danno erariale e che, nel periodo di quasi 10 anni tra l'insorgenza del danno e la sua conoscenza analitica da parte della Procura regionale, il soggetto presuntivamente danneggiato, utilizzando l'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176 c.c., sarebbe dovuto venire a conoscenza del (presunto) danno erariale, considerato che l'AGEA già nel 2016 emanava provvedimento di accertamento definitivo del credito per le annate agrarie dal 2009 al 2011.

Tale questione della prescrizione del danno erariale è stata decisa nella sent. n. 780/2022 di questa Sezione solo nei confronti degli altri convenuti, in quanto per la convenuta Trovato Maria nella suddetta è stata affrontata prima la questione pregiudiziale dell'inammissibilità dell'atto di citazione, che una volta accolta, ha portato il giudice di prime cure a statuire che restavano "assorbite le altre eccezioni e i restanti argomenti prospettati dalla difesa della convenuta".

L'eccezione di prescrizione proposta dalla convenuta Trovato Maria è infondata e va rigettata.

In primo luogo, si osserva che la prospettazione di fare decorrere la prescrizione dalle date di percezione dei contributi appare manifestamente infondata in quanto nella fattispecie viene in rilievo una fattispecie di occultamento doloso per cui si applica la disciplina dell'art. 1, co. 2, L. 20/1994 secondo cui "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti ... in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta" e il principio generale dell'art. 2935 c.c. secondo cui "la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

Quanto al significato da attribuirsi alla locuzione “occultamento doloso” come ben evidenziato nella recente sentenza n. 64/A/2024 della Sezione d’Appello per la Regione Siciliana di questa Corte essa “può assumere forme sia omissive che commissive (Sez. app. siciliana, n. 38 del 2024), non dovendo comunque consistere necessariamente in una condotta “ulteriore” rispetto a quella causativa di danno (v. Sez. II n. 150 del 2022, Sez. III n. 75 del 2020, Sez. I n. 55 del 2017) che, in ragione delle sue concrete modalità, può rappresentare essa stessa una condotta di “occultamento” (cfr. Sez. App. siciliana, n. 38 del 2024).

L’occultamento doloso deve comunque realizzare una obiettiva situazione di inconnoscibilità del danno (Sez. I n. 300 del 2020, n. 457 del 2021, Sez. III n. 13 del 2022, n. 217 del 2020, n. 240 del 2020, Sez. II n. 592 del 2014, n. 1094 del 2015), rivelandosi - per tale caratteristica - compatibile anche con le ipotesi di contestazione per colpa grave (v. Sez. III n. 72 del 2021)”.

Il Collegio osserva che, con riguardo al caso di specie, le dichiarazioni non veritiere poste in essere dalla società cooperativa agricola “Le Verdi Vallate” a mezzo del suo rappresentante legale sig. Trovato Vincenzo, avente ad oggetto la disponibilità giuridica dei terreni agricoli per i quali sono stati richiesti i contributi per le campagne 2009 e 2011, costituiscono condotta intenzionale ingannatoria e fraudolenta finalizzata alla indebita erogazione di contributi pubblici e contengono in sé un occultamento del danno agevolato dalla condotte omissive dei soggetti operanti presso la sede territoriale del CAA mandatario, fra cui l’odierna convenuta, atteso che tali condotte hanno tratto in inganno l’AGEA sull’effettiva estensione dei terreni dei quali la Società richiedente il contributo economico aveva la piena ed effettiva disponibilità

giuridica.

In considerazione della ricorrenza della fattispecie di occultamento doloso il *dies a quo* valevole ai fini della prescrizione decorre dalla piena scoperta del danno e non dal *dies* in cui esso sia stato cagionato che coincide con l'erogazione del contributo pubblico da parte dell'AGEA.

Nel caso concreto, la piena scoperta del fatto doloso cagionante il danno erariale coincide con la *notitia damni* del 5 febbraio 2018 della Sezione di P.G. dei Carabinieri presso la Procura della Repubblica di Enna ed acquisita dalla Procura regionale in data 8 marzo 2018 per cui, considerato che l'invito a dedurre con costituzione in mora è stato notificato alla convenuta Trovato Maria in data 10 febbraio 2022, nessuna prescrizione quinquennale è maturata. Né è possibile accogliere l'ulteriore argomento difensivo della convenuta secondo cui la conoscenza del danno contestato dovrebbe essere fatta risalire al 2016 quando l'AGEA ha adottato il provvedimento di accertamento definitivo del credito nei confronti della Società cooperativa agricola beneficiaria per i contributi percepiti per le annualità dal 2009 al 2011.

Infatti, con riferimento alla posizione della convenuta Trovato Maria questo Collegio ritiene che la prescrizione decorra dalla piena scoperta del suo contributo al fatto dannoso che difatti coincide con la suddetta segnalazione di danno erariale acquisita dalla Procura regionale in data 8 marzo 2018.

In ogni caso anche a voler ritenere fondata la prospettazione della resistente si rileva che al suddetto provvedimento di accertamento definitivo del credito dell'AGEA del 28.10.2016, quale primo atto interruttivo della prescrizione, è seguito il processo verbale di contestazione *ex art. 14 L. 689/1981* per violazione della *L. 898/1986* per tutti i contributi FEAGA percepiti

indebitamente dal 2009 al 2011, redatto in data 30.11.2018 nei confronti del sig. Trovato Vincenzo e della sig.ra La Paglia Salvatrice e notificato rispettivamente in data 3 febbraio 2018 e in data 2 febbraio 2018 (cfr. Doc. 1 dell'Atto di citazione, pp. 10-23), che vale quale ulteriore atto interruttivo per l'intero credito erariale.

Tali atti interruttivi producono effetti anche nei confronti della convenuta Trovato Maria ai sensi dell'art. 1310, co. 1 c.c. secondo il quale gli atti d'interruzione della prescrizione hanno effetto nei confronti di tutti i condebitori in solido, anche se compiuti nei confronti di alcuni di essi (cfr., C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Campania, sent. 641/2022; Sez. II App., sent. 30/2021; Sez. II App., sent. n. 392/2015).

Infatti, la Corte suprema recentemente ha ribadito che “Nel caso di solidarietà tra più obbligati, *ex art.* 2055 c.c., l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13143/2022)

Nella fattispecie non è revocabile in dubbio che, per ogni campagna agricola, venga in rilievo la contestazione di un danno unitario derivante da condotte

dolose poste in essere in concorso dai rispettivi convenuti.

Alla luce delle suddette plurime considerazioni l'eccezione di prescrizione va rigettata.

4. Superate le questioni pregiudiziali e preliminari di merito, il Collegio ritiene necessario richiamare la normativa che disciplina le funzioni e i compiti dei CAA.

Tale disciplina è recata dal disposto dell'art. 3-*bis* D.lgs. 165/1999 (rubricato "Centri autorizzati di assistenza agricola"), del decreto MIPAAF 27 marzo 2001 (recante "Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola"), dell'art.13, co.1, D.lgs. 99/2004 e del decreto MIPAAF 27 marzo 2008 (recante "Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola").

Il suddetto art. 3-*bis*, al comma 1 assegna ai CAA, con riferimento alle imprese agricole da cui ricevono mandato scritto, le seguenti attività *"a) tenere ed eventualmente conservare le loro scritture contabili; b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN; c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati"* mentre al comma 3 prevede che per lo svolgimento delle predette attività essi abbiano la *"responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95,*

nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati". Analoghe responsabilità vengono ribadite dall'art. 2, co.2 del decreto MIPAAF del 27 marzo 2001 e dall'art. 2, co.2 del decreto MIPAAF del 27 marzo 2008.

Inoltre, l'art. 13, co.1, D.lgs. 99/2004 prevede che "L'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, attraverso procedure certificate del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), può essere effettuato [...] dai soggetti di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Per qualsiasi accesso nel fascicolo aziendale elettronico, finalizzato all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute, è assicurata l'identificazione del soggetto che vi abbia proceduto".

A ciò si aggiunga che l'art. 25, co. 2 D.l. 5/2012, come convertito in legge, ha previsto che "I dati relativi alla azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento".

In attuazione del richiamato art.13, co. 1 D.lgs. 99/2004 in materia di gestione del fascicolo aziendale, l'AGEA ha predisposto annualmente delle convenzioni quadro sottoscritte dai diversi CAA, nelle quali sono stati previsti

ulteriori compiti e obblighi in capo ai Centri autorizzati di assistenza agricola.

Dalla suddetta disciplina emerge, quindi, che i CAA, nell'ambito del procedimento finalizzato alla richiesta di contributi agricoli, svolgono fondamentali funzioni di pubblico interesse su delega dell'AGEA finalizzate a garantire un'acquisizione di documentazione regolare, ordinata e completa, anche in considerazione del fatto che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle PP.AA. interessate, per cui queste informazioni debbono essere dotate del più elevato livello possibile di attendibilità.

Nella richiamata sequenza procedimentale i due principali documenti prodotti dal CAA sono la *scheda di validazione del fascicolo aziendale* e la *domanda unica di pagamento*.

La scheda di validazione certifica la consistenza aziendale e viene compilata direttamente sul portale SIAN dal CAA mandatario. Il documento viene, quindi, archiviato telematicamente nello stesso portale ed una copia, stampata e firmata dal responsabile/operatore del CAA e dall'agricoltore, viene custodita presso la sede operativa del CAA mandatario. La scheda di validazione indica il numero e la tipologia delle estensioni fondiari condotte, descrivendone la tipologia, la destinazione catastale (pascoli, boschi, seminativi, ecc.) e il titolo di disponibilità giuridica (proprietà, comodato, locazione, concessione, ecc.). Il sistema trasferisce poi automaticamente i dati inseriti nel fascicolo aziendale e nella scheda di validazione all'interno dei singoli campi della DUP annuale, che viene compilata direttamente sul Portale SIAN dal CAA. Quest'ultimo provvede, quindi, a trasmettere telematicamente i dati della domanda mediante apposite funzionalità direttamente tramite il

portale SIAN. L'istanza risulta archiviata telematicamente nello stesso portale

ed una copia, stampata e firmata dall'agricoltore, è custodita

dall'intermediario con la relativa documentazione giustificativa.

Da quanto detto emerge che il ruolo del CAA non è quello di mero

trasmettitore dei documenti consegnati dal titolare dell'impresa agricola per

l'elaborazione del fascicolo aziendale e della domanda di pagamento ma è

quello di accertare la regolarità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore

agricolo, al fine di avviare le relative istanze di finanziamento verso un

“percorso di legalità/regolarità”.

Ne deriva che i CAA tramite i responsabili di sede ed i relativi operatori

abilitati devono svolgere tutte le verifiche che, in relazione alle specificità del

caso concreto, permettano di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni

di accesso al sostegno, prima fra tutte l'effettiva titolarità giuridica dei fondi

dichiarati.

A ciò si aggiunga che la certificazione catastale o altra documentazione

ufficiale prevista con equivalenza probatoria circa la titolarità della

conduzione dei terreni deve essere inserita dalla sede del CAA nel fascicolo

cartaceo del produttore, custodita dallo stesso e messa a disposizione degli

incaricati delle verifiche e dei controlli previsti dalla normativa comunitaria e

nazionale.

5. Delineato il quadro normativo di riferimento dei fatti di cui è causa e

passando al merito, il Collegio ritiene che la domanda in riassunzione della

Procura regionale sia fondata per le ragioni di seguito svolte.

È stato già accertato con efficacia di giudicato nella sent. n. 780/2022 di questa

Sezione che, per le campagne 2009 e 2011, la Società cooperativa agricola

“Le Verdi Vallate” ha percepito indebitamente contributi FEAGA per un importo di euro 54.026,89 pari al danno oggetto di contestazione nell’odierno giudizio di riassunzione in quanto nelle DUP 2009 e 2011 e nelle relative schede di validazione del fascicolo aziendale sono state dichiarate particelle di terreni, pari rispettivamente a *ha* 63.04 e a *ha* 109.27, sulle quali è stato accertato che la Società beneficiaria non aveva alcuna disponibilità giuridica. È stato accertato che la superficie aziendale sui cui la suddetta Società non aveva la titolarità di alcun rapporto giuridico è pari rispettivamente al 41 per cento per il 2019 e al 65 per cento per il 2011 della superficie complessivamente dichiarata nelle rispettive DUP per cui viene in rilievo la fattispecie fraudolenta della dichiarazione eccessiva intenzionale ai sensi dell’art. 1122/2009/CE, quella della clausola generale di elusione *ex art.* 30 Reg. CE 73/2009 secondo cui “Senza pregiudizio di eventuali disposizioni specifiche di singoli regimi di sostegno, non sono erogati pagamenti ai beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi del regime di sostegno”, oltre che le disposizioni nazionali in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione *ex art.* 75 dPR 445/2000 e quelle dell’art. 3, co. 1, L. 898/1986 secondo cui “chiunque, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell’indebito”. La Procura regionale contesta nell’odierno giudizio alla sig.ra Trovato Maria di avere concorso in modo doloso alla causazione del suddetto danno venendo

meno agli obblighi di servizio di operatrice del CAA mandatario per come descritti nel punto 4.

Il Collegio ritiene che la prospettazione attorea sia fondata poiché la convenuta Trovato Maria, nella qualità di operatrice della sede operativa del CAA C.A.N.A.P.A. Enna 001 per il 2009 e del CAA AGCI Enna 001 per il 2011, ha permesso tramite le sue credenziali personali di accesso al SIAN l'inserimento telematico nel suddetto sistema delle DUP 2009 e 2011 della Società cooperativa agricola "Le Verdi Vallate" rappresentata dal fratello Trovato Vincenzo in violazione della suddetta disciplina di riferimento ivi compresa quella in materia di conflitto di interessi.

Nella fattispecie, oltre a sussistere i presupposti del rapporto di servizio della convenuta con l'AGEA e il danno erariale pari ai contributi percepiti indebitamente dalla suddetta Società per le campagne 2009 e 2011, risultano provati la condotta illecita della sig.ra Trovato Maria la quale, violando palesemente gli obblighi incombenti sul CAA di appartenenza, ha scientemente omesso ogni verifica sui titoli di conduzione vantati dalla Società cooperativa "Le Verdi Vallate", contribuendo in modo determinante alla causazione dell'illecito erariale di cui è giudizio.

La gravità della condotta illecita del sig.ra Trovato Maria e la consapevolezza della truffa in danno all'AGEA emerge con chiarezza dai seguenti elementi fattuali acquisiti durante le attività d'indagine svolte dalla P.G. e versati dalla Procura regionale nel fascicolo di causa.

In primo luogo, viene in evidenza il fatto che, durante le attività di sequestro *ex art. 256 c.p.p.* condotte dalla P.G. su delega dell'A.G. in data 05.08.2015 non sono stati rinvenuti nel fascicolo cartaceo della società "Le Verdi Vallate"

i titoli di conduzione dei terreni dichiarati nelle DUP 2009 e 2011 cosa che porta questo Collegio a ritenere che tali titoli, oltre che falsi, siano stati del tutto inesistenti e che la convenuta Trovato abbia permesso l'inserimento a sistema delle domande di contributo del 2009 e del 2011 in assenza della necessaria documentazione probatoria contribuendo in modo cosciente all'attuazione della frode a danno dell'AGEA.

In secondo luogo, viene in rilievo il fatto che la convenuta abbia agito in palese conflitto di interessi gestendo l'istruttoria delle domande di pagamento del fratello Trovato Vincenzo, all'epoca dei fatti, socio e amministratore della società cooperativa agricola "Le Verdi Vallate", violando le specifiche disposizioni convenzionali tra l'AGEA e i CAA che, in attuazione dell'art. 8 del decreto MIPAAF del 27 marzo 2008 sui requisiti soggettivi dei dipendenti e dei collaboratori del CAA, vietano a quest'ultimi di gestire le domande di aiuto di imprese agricole mandatarie che abbiano proprietari o amministratori ad essi legati da rapporti di parentela entro il quarto grado. La sig.ra Trovato Maria non solo non si è astenuta dal trattare le suddette domande della Società "Le Verdi Vallate" segnalando tale situazione macroscopica di conflitto di interessi ma anzi ha abusato di tale situazione procurando un ingiusto profitto al fratello permettendo allo stesso di trasmettere domande di pagamento che riportavano una dichiarazione falsa sulla titolarità della superficie aziendale ivi riportata.

In ultimo, è emerso un'illecita gestione delle credenziali personali di accesso al SIAN della sig.ra Trovato Maria, le quali sono state utilizzate dal fratello Trovato Vincenzo per l'inserimento a sistema di domande di pagamento come risultante dalle sommarie dichiarazioni rilasciate dallo stesso alla PG in data

27.02.2016. Tale illiceità della gestione delle proprie credenziali personali da parte del sig.ra Trovato Maria in concorso con il fratello Trovato Vincenzo ha contribuito in modo determinante, per il suddetto periodo, all'attuazione del sistema fraudolento di percezione indebita di contributi agricoli e, di conseguenza, a rendere fondata la contestazione di responsabilità amministrativa nei suoi confronti come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Sezione e della Sezione siciliana di appello (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. App. Reg. siciliana, sentt. n. 75, n. 70, n. 28 del 2022 e n. 195, 114, 104 e 103 del 2021; Sez. giur. Reg. siciliana, sent. n. 731/2020).

È stato affermato, infatti, che la responsabilità amministrativa del responsabile o di un operatore di sede di un CAA si radica “proprio sulla circostanza che abbia ceduto o quantomeno consentito ad altri di utilizzare la propria “identità digitale” al fine della commissione di un atto illecito o comunque non l’abbia custodita con la necessaria diligenza ... le credenziali di accesso altro non sono che l’identificazione nel mondo informatico del suo titolare ... Pertanto, l’identità digitale è costituita dall’insieme dei dati che autorizzano un soggetto a compiere le proprie attività sui sistemi. Conseguentemente, al dovere del titolare delle credenziali, come di qualsivoglia codice di accesso (password), di custodirle perché strettamente personali, fa da contraltare la sua responsabilità per il loro utilizzo improprio” (cfr. C. conti, Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 291/2022).

Infatti, “la custodia delle credenziali personali rientra tra gli oneri gravanti sul pubblico dipendente che ne sia affidatario e titolare in funzione dei compiti assegnati, il cui inadempimento comporta *ex se* responsabilità per un non

corretto uso delle stesse. In altri termini, l'omessa e/o non diligente custodia delle proprie credenziali di accesso al sistema informatico di cui altri abbiano approfittato e fatto uso per disporre pagamenti indebiti, costituisce condotta idonea ad integrare tanto l'elemento oggettivo dell'illecito (l'illiceità del fatto ed il collegamento causale del comportamento omissivo con il contestato danno), quanto l'elemento soggettivo, concretando la violazione di ogni elementare canone di prudenza e diligenza" (cfr. C. conti, Sez. giur. App. Reg. Siciliana, n. 16/A/2022).

Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che tali fatti riconducibili alla sig.ra Trovato Maria costituiscano condotta illecita che integra l'elemento oggettivo e soggettivo dell'illecito erariale derivante dall'illecita percezione di contributi agricoli da parte della Società cooperativa agricola "Le Verdi Vallate" per mancanza di disponibilità titolata della maggior parte dei terreni dichiarati nelle DUP 2009 e 2011.

Il Collegio ritiene, quindi, che vada affermata la responsabilità amministrativa della sig.ra Trovato Maria a titolo di dolo in concorso con gli altri tre convenuti già condannati per le medesime poste di danno nella precedente fase del giudizio.

6. Conclusivamente, per tutto quanto sopra, il Collegio accoglie la domanda formulata in riassunzione dalla Procura regionale nei confronti della sig.ra Trovato Maria che, pertanto, va condannata in solido con la Società cooperativa agricola "Le Verdi Vallate", il sig. Trovato Vincenzo e la sig.ra La Paglia Salvatrice (già condannati con sent. n. 780/2022 di questa Sezione), al pagamento del risarcimento del danno erariale in favore dell'AGEA nella misura di euro 54.026,89 relativo all'indebita percezione di erogazioni per le

campagne 2009 e 2011.

Su questa somma va aggiunta la rivalutazione monetaria, determinata su tale importo secondo gli indici ISTAT a decorrere dalle date di percezione dei contributi e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data sino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese di giustizia comprensive di quelle del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di riassunzione della Procura regionale

- condanna in favore dell'AGEA la sig.ra Trovato Maria al pagamento, in solido con la società coop. agr. "Le Verdi Vallate", con il sig. Trovato Vincenzo nella duplice qualità e con la sig.ra La Paglia Salvatrice (già condannati con sent. n. 780/2022 di questa Sezione), della somma complessiva di euro 54.026,89 (euro *cinquantaquattromilaventisei/89*), relativa alle poste di danno concernenti l'indebita percezione di contributi per le campagne agricole 2009 e 2011, oltre alla rivalutazione monetaria decorrente dalla data di percezione dei contributi e fino alla data della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma così rivalutata sino all'effettivo soddisfo;

- condanna la convenuta al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio, comprensive di quelle della fase di appello, che si liquidano in euro 620,24 (euro *seicentoventi/24*).

